

N. R.G. 2016/6029



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

nel procedimento iscritto al n. r.g. **6029/2016** promosso da:

..... con il patrocinio dell'avv. LUFRA
GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in Viale Giacomo Matteotti, 146 62012
Civitanova Marche presso il difensore avv. LUFRA GIUSEPPE

RICORRENTE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ANCONA** (C.F. 93146430421) con il patrocinio dell'avv.
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ANCONA** **COMMISSIONE TERRITORIALE ANCONA** e dell'avv.
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematic presso il difensore avv. **COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ANCONA** **COMMISSIONE TERRITORIALE ANCONA**

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Sergio Casarella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/01/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

OGGETTO

Domanda di annullamento del provvedimento della Commissione territoriale impugnato
previa sospensione dell'efficacia del medesimo e riconoscimento dello status di rifugiato ai
sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; in subordine,
riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art 2, lett. G), 14 D.Lgd n.
25 del 2007; in via ulteriormente subordinata, riconoscimento del diritto del ricorrente ad
ottenere la protezione umanitaria, ex artt. 32 comma 3 D. Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6, D. Lgs
286/1998

Va premesso che:

- le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese di origine non appaiono circostanziate e i fatti narrati sono



privi di riferimenti temporali, sicchè appaiono tali da risultare del tutto indimostrati: quanto riferito appare incongruo per i motivi esposti nel provvedimento della Commissione territoriale, ai quali ci riporta per brevità, vista peraltro l'analiticità dell'esame condotto dalla Commissione;

- dal ricorso e dagli atti del procedimento, in generale, non emergono elementi di valutazione significativi in aggiunta al quadro preesistente, nemmeno sotto il profilo dell'acquisizione di elementi informativi idonei all'attivazione del potere di indagine suppletiva d'ufficio;
- tuttavia, anche a prescindere dalla sua vicenda personale, non può tacersi che egli proviene da una zona del Pakistan, dal distretto di Sialkot, nella provincia del Punjab, in cui non è assicurata la protezione del suo Stato. Sul punto, infatti, l'instabilità assoluta e crescente di quella zona è riportata nel COI EASO del 2016 in lingua inglese che riferisce di plurimi attentati e omicidi, anche in danno di civili indiscriminatamente, tanto che nel solo primo trimestre del 2016 vi sono stati 116 decessi, di cui n. 72 solo nell'attentato di Lahora (capitale del Punjab) in occasione dell'attentato del 27 marzo 2016; inoltre, nel marzo 2015 due attentatori suicidi talebani assaltarono due chiese a Lahore uccidendo 18 civili e ferendone altri 70; nel mese di agosto del 2015 lo stesso Ministro dell'Interno del Punjab ed altre 12 persone sono state uccise in un attacco terroristico nel distretto di Attock; analoghi ed indiscriminati episodi sono riferiti in tutta la Provincia del Punjab; inoltre, nel 2015 sono state registrate vittime in 27 dei 39 distretti della provincia del Punjab; sedici distretti nel Punjab contano più di cinque incidenti mortali nel 2015. Lahore è stata la città più colpita dalla violenza, seguito da Faisalabad e Rawalpindi (CRSS, *Pakistan Conflict Tracker Report/Annual Security Report 2015, 2016*, pp. 42-44); inoltre, dal COI EASO del 27 gennaio 2017 risulta confermato che negli ultimi tre anni nel Punjab pur essendo diminuiti gli attacchi sono aumentate costantemente le vittime; mentre ci sono stati meno episodi di violenza militante nel 2016 rispetto agli anni precedenti, decine di persone sono state uccise durante alcuni attentati che hanno colpito i tribunali e le moschee. Le forze dell'ordine e le agenzie di sicurezza sono rimasti impuniti per le violazioni dei diritti umani e hanno continuato ad esercitare un'influenza politica sproporzionata, in particolare in materia di sicurezza



nazionale e antiterrorismo. I militari hanno continuato a controllare l'attuazione di un piano nazionale per affrontare il terrorismo, in gran parte senza il controllo civile. Almeno 85 persone sono state condannate a pena capitale nel 2016. I tribunali militari segreti hanno continuato a comminare condanne a morte; in Pakistan, gli attentati suicidi, gli attacchi armati e le uccisioni da parte dei Talebani, di Al-Qaeda, e da parte dei loro affiliati, prendono di mira quasi tutti i settori della società, tra cui le minoranze religiose, il personale della sicurezza, gli operatori sanitari, gli avvocati e i giornalisti, provocando di conseguenza centinaia di morti. I tribunali militari hanno condannato a morte almeno 100 persone legate agli attacchi. Questi procedimenti, eseguiti nella segretezza, ha sollevato preoccupazioni nell'opinione pubblica sulla effettività o meno dei giusti processi; quindi, sul punto, preso atto dei principi rammentati dalla Commissione, va osservato che l'elemento individualizzante della minaccia - che deve sussistere insieme ai requisiti del conflitto armato - va inteso nel senso di diffusione dell'instabilità, del conflitto e dell'insicurezza al punto tale da esporre a pericolo anche il singolo individuo, in quanto tale, come accaduto a tutte le vittime civili innanzi rammentate; è evidente che non può esservi alcuna relazione tra il conflitto ed il singolo atteso che sarebbe illogico rapportare e richiedere la singola e personale minaccia individuale in una situazione di conflitto armato; dal sito del Ministero degli Esteri italiano, viaggiaresecuri.it, aggiornato alla data della decisione, risulta confermata la generale situazione di insicurezza in quel Paese ed il permanere di un elevato rischio terrorismo con azioni che si rivolgono soprattutto verso obiettivi istituzionali (edifici governativi, caserme e stazioni di polizia, scuole, particolarmente se internazionali o a curriculum internazionale) ma anche luoghi di culto, manifestazioni religiose, infrastrutture di trasporto pubblico e mercati. Le forze di sicurezza pakistane sono da tempo impegnate in un'importante opera di contrasto al terrorismo, ma nonostante l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, la probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche resta alta;

- va poi rammentato che, in ogni caso, l'ordinamento vigente non ha recepito l'art. 8 della direttiva comunitaria n. 2011/95/UE per cui non deve essere verificata la sussistenza della c.d. *internal flight alternative*;



- alla luce del dettato dell'art.10 della Costituzione, *"lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"*. La giurisprudenza ormai consolidata ha in più occasioni affermato che in assenza di una legge organica sull'istituto dell'asilo, attuativa del dettato costituzionale, e in considerazione del fatto che le varie leggi succedutesi nel tempo hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico (di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951), il diritto di asilo debba essere inteso non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto soggettivo dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25-11-2005, n. 25028, Cass. civ. Sez. I Sent., 28-08-2006, n. 18549, Cass. civ. Sez. I Sent., 01-09-2006, n. 18940);
- la giurisprudenza ha quindi precisato che il diritto di asilo deve essere considerato quale interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo *status* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.lgs. n. 251 del 2007 e al D.lgs. n. 286 del 1998;
- ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione: si deve quindi escludere l'autonomia portata di siffatto diritto una volta negato il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. civ., Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-06-2012, n. 10686, Trib. Roma Sez. I, 23-04-2012, Trib. Trib. Milano Sez. I, 27-09-2011);
- tuttavia, difettano le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato: infatti, non risulta che egli si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 perché non si può ritenere, nel caso di specie, che egli sia perseguitato e che si trovi nelle condizioni di non potere o non volere (giustificatamente) a causa del timore della persecuzione, avvalersi della protezione del Paese provenienza;



- non difettano, invece, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. 251/2007, perché è più che fondato il rischio che il ricorrente sia esposto al pericolo di un "danno grave", atteso che deve ritenersi particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del Paese di provenienza;
- non risultano motivi ostativi;
- per la peculiarità della fattispecie, le spese del procedimento possono essere compensate;

PQM

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 6029/2016 RG ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

Visto l'art. 702 ter c.p.c.

RICONOSCE

il diritto alla protezione sussidiaria;

DICHIARA

integralmente compensate le spese.

Ancona, 10 aprile 2017

Il Giudice
dott. Sergio Casarella

